

Incentivi. I chiarimenti nella risoluzione 19 pubblicata dall'agenzia delle Entrate

Bonus ricerca e sviluppo, fuori marchi e disegni

Agevolabili i brevetti acquisiti dalle imprese in fallimento

Alessandro Sacrestano

■ Via libera dalle Entrate all'acquisizione agevolata, in base all'articolo 3 del Dl 145/13 (**bonus ricerca e sviluppo**), di **brevetti**, sebbene rilevati da un fallimento. Semaforo rosso, invece, per **marchi e disegni**. A chiarirlo è la risoluzione 19/E/17 pubblicata ieri con cui l'amministrazione finanziaria si è pronunciata sui criteri di ammissibilità dei predetti costi.

Come si ricorderà, il bonus è stato modificato dalla legge di Bilancio per il 2017. Allo stato, infatti, la misura riconosce a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché residenti nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute. Il criterio di calcolo presuppone un "approccio incrementale", ossia sono agevolabili le sole spese eccedenti la media di quelle effettuate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La norma prevede il riconoscimento dell'incentivo per tutte le attività che comportino la realizzazione di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In tale ambito, sono considerati costi eleggibili: il personale impiegato nelle attività di ricerca

e sviluppo; le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'Iva; le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con altre imprese, comprese le startup innovative e le imprese localizzate in altri Stati membri Ue, negli Stati aderenti all'accordo dello Spazio economico europeo o in Stati che consentono lo scambio di informazioni; le competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

L'agenzia delle Entrate, quindi, risponde ad un interpellato proprio sulla natura delle spese agevolabili. Nel dettaglio, l'impresa istante - operante proprio nel campo R&S - ha chiesto di sapere se potessero rientrare fra i beni agevolati anche i marchi, brevetti e disegni che la stessa aveva acquisito direttamente da un fallimento. Il dubbio espresso dall'impresa acquirente riguardava proprio lo status del soggetto cedente, sottoposto ad una procedura concorsuale. Oltretutto, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Infine, era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le private industriali sostenute dall'impresa fallita.

Le Entrate si sono pronun-

IL BONUS R&S

Beneficiari

■ Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato. Sono ammesse sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Spese ammissibili

■ Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo; quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio; spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con altre imprese; competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Misura dell'aiuto

■ Il 50% delle spese ammissibili (sono agevolabili le sole spese incremental, ossia eccedenti la media delle stesse spese effettuate nei tre periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2015).

Come si usa

■ Indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi. Utilizzo esclusivamente in compensazione

ciate dopo aver acquisito il parere del ministero dello Sviluppo economico. Quest'ultimo ha sottolineato che l'ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone tanto la stretta ineranza all'attività di ricerca, quanto il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca medesima. Fatta questa premessa, la risoluzione chiarisce che, a mente di quanto indicato nella circolare n. 5/E/16, segnatamente ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica.

Ne deriva, quindi, che mentre sono pacificamente agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, non può dirsi altrettanto per i marchi e i disegni. Quanto alla natura del cedente, lo stesso Mise ha evidenziato come la norma abbia riguardo esclusivamente all'obbligo di acquisizione da un terzo, a nulla rilevando che questi sia un soggetto fallito.

Sulla questione relativa all'indicazione "indistinta" in fattura dei beni acquisiti il Fisco suggerisce di adottare un criterio che evidenzi l'incidenza percentuale del valore normale del singolo bene acquisito rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato. Nessuna inclusione, infine, nel calcolo della media storica dell'impresa acquirente di tutte le private conseguite dalla cedente fallita, in quanto nel caso di specie non si realizza alcuna una continuità operativa fra le due realtà imprenditoriali.

© RIPRODUZIONI: RESI RVATA